

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3902

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ARIENZO, DE MENECH, MARANTELLI, ZANIN

Concessione dell'anticipazione dell'indennità di fine servizio al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 14 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema — annoso — della casa per il personale militare di carriera e delle Forze di polizia non ha ancora trovato soluzione.

A ciò si accompagna la grave situazione della ridotta disponibilità di alloggi di servizio.

La legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato alcune norme del codice civile, in particolare l'articolo 2120, ci consente un approfondimento positivo in questa direzione.

Si tratta, è vero, di una disposizione a valere nell'ambito della « disciplina del trattamento di fine rapporto » fra prestatore d'opera subordinato e datore di lavoro. Sono convinto, però, che i criteri che hanno ispirato la norma nel campo civile possano essere estesi e applicati anche al rapporto di servizio militare e nelle Forze di polizia.

L'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 297 del 1982, al sesto comma dispone che « Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta », per l'acquisto della casa.

L'articolo 2120 si applica già da tempo (decreto legislativo n. 29 del 1993, le cui disposizioni sono confluite nel vigente decreto legislativo n. 165 del 2001) ai pubblici dipendenti in regime di diritto privato, ossia a quelli il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato con i predetti decreti legislativi, fra i quali non rientra, tra gli altri, il personale del Comparto sicurezza e difesa (espressamente escluso ai sensi dell'articolo

3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001) in quanto esso è tuttora in regime di diritto pubblico.

Questo principio, altamente sociale, può essere esteso al personale in servizio permanente delle Forze armate nonché al personale delle Forze di polizia.

A tale personale deve essere riconosciuto il diritto di domandare e di ottenere l'anticipata utilizzazione di una quota parte dell'indennità che gli spetterebbe al momento della cessazione dal servizio.

L'indennità di fine servizio e il trattamento pensionistico altro non sono che il godimento rinviato di una parte della corrente retribuzione. Quindi, si tratta di risorse dei lavoratori della sicurezza che possono essere immediatamente utilizzate per finalità sociali ed economiche quali sono quelle dell'acquisizione della casa di

abitazione e della ristrutturazione della medesima.

La presente proposta di legge prevede alcuni limiti e, in primo luogo, che l'anticipazione debba servire unicamente per l'acquisto, per la costruzione o per la ristrutturazione della prima casa.

La richiesta, comprovata da una dichiarazione notarile, può essere fatta una sola volta nel corso di tutta la carriera e per un ammontare pari al 50 per cento della quota maturata dopo venti anni di servizio attivo, ovvero a circa la metà del proprio percorso professionale attivo.

Con gli articoli 3 e 4 della proposta di legge si prevedono norme sui tempi della concessione e sanzioni nel caso in cui la somma ottenuta non sia finalizzata allo scopo della richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e il personale in servizio permanente delle Forze armate nonché il personale delle Forze di polizia, a decorrere dal compimento del ventesimo anno di servizio effettivo valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione di appartenenza, un'anticipazione sull'indennità di fine servizio esclusivamente per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere chiesta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata da una dichiarazione notarile che deve essere allegata alla domanda.

ART. 2.

1. L'ammontare dell'anticipazione di cui all'articolo 1 non può essere superiore al 50 per cento del trattamento al quale l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.

2. L'ammontare dell'anticipazione, determinato ai sensi del comma 1, è detratto dalla liquidazione spettante a fine servizio o dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

ART. 3.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, deve corrispondere all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.

ART. 4.

1. L'interessato, entro un anno dalla data del ricevimento dell'anticipazione di cui alla presente legge, deve presentare

all'amministrazione di appartenenza copia autentica del contratto di acquisto registrato o degli interventi infrastrutturali effettuati ed entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, ovvero comprovare la forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.

2. Quando il richiedente, per colpa o per dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito dal comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare a cura dell'amministrazione di appartenenza e l'INPS determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostituzione dell'indennità di fine servizio.

3. La restituzione volontaria dell'anticipazione di cui alla presente legge da parte dell'interessato, anche se in più rate e, comunque, nel periodo massimo di diciotto mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.

